SoldiExpert SCF
VERA CONSULENZA INDIPENDENTE

Sistema di segnalazione – Whistleblowing

In sintesi

SoldiExpert SCF si impegna a promuovere una cultura aziendale basata su un comportamento etico e su una buona governance aziendale, favorendo così un ambiente in cui le Persone siano incoraggiate a segnalare eventuali condotte inaccettabili all'interno della società.

Al fine di incoraggiare e facilitare la segnalazione di illeciti e, in tal modo, ridurre i rischi di irregolarità, SoldiExpert SCF si è dotata di una procedura interna che disciplina il sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. "Whistleblowing"), come previsto dall'articolo 4-undecies del Testo Unico, e l'evoluzione normativa in materia fra cui il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito, anche "Decreto") D.Lgs. 24/2023.

Di seguito la procedura adottata e tutte le informazioni necessarie per inoltrare l'eventuale segnalazione e le modalità di gestione della stessa compreso il sistema di segnalazione informatico adottato al fine di garantire la massima tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante e della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ricordiamo che il canale indicato per questo genere di segnalazioni (whistleblowing) non può essere utilizzato per proporre un reclamo relativo al rapporto commerciale, ma solo per segnalare un comportamento illegittimo fra quelli indicati nella procedura al punto 5.

1 PREMESSA

SoldiExpert SCF si è dotata, a seguito dell'iscrizione all'Albo, di procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-undecies del Testo Unico, e l'evoluzione normativa in materia, fra cui Il d.lgs. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito, anche "Decreto").

Oltre a mettere a disposizione una procedura, successivamente, con l'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 ha adottato anche una piattaforma internet a libero accesso (esterna al sito e alla rete SoldiExpert) soggetta alla politica "no-log" (affinché non venga tracciato in alcun modo l'accesso, anche se effettuato all'interno della rete aziendale e che venga garantita la massima tutela della riservatezza sull'identità del segnalante e di chiunque sia coinvolto o citato nella segnalazione).

2 SCOPO E FINALITÀ

La finalità che tale strumento intende perseguire è quella di consentire di prevenire la realizzazione di irregolarità e illeciti all'interno dell'azienda o, comunque, relativamente ai rapporti che soggetti terzi intrattengono con la Società stessa, intercettando per tempo comportamenti difformi, in modo da porvi rimedio e correzione, attraverso un coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i soggetti che ne fanno parte.

La procedura per la gestione delle segnalazioni ha lo scopo di garantire la riservatezza dell'identità di chi, in buona fede, segnali il verificarsi di condotte illecite rilevanti, anche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, istituendo chiari e identificati canali informativi idonei alla ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni stesse. La finalità che tale strumento intende perseguire è quella di consentire a SoldiExpert SCF (di seguito, anche la "Società") di prevenire la realizzazione di irregolarità e illeciti all'interno dell'organizzazione aziendale o, comunque, relativamente ai rapporti che soggetti terzi intrattengono con la Società stessa, intercettando per tempo comportamenti difformi, in modo da porvi rimedio e correzione, attraverso un coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i soggetti che ne fanno parte. La presente procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione, che ha anche la responsabilità di aggiornarla e integrarla.

3 DEFINIZIONI

- **Persona Segnalante o Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Persona Segnalata o Segnalato:** chi risulta essere oggetto della segnalazione inviata;
- **Segnalazione o Segnalare:** la comunicazione delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna gestito con modalità informatiche;
- **Comitato Valutazione Segnalazioni:** sono il Responsabile dei Sistemi interni di Segnalazione e gli Amministratori della Società;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della

divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4 CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE E A CHI È DESTINATA LA PROCEDURA

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, la platea dei soggetti che possono trasmettere una segnalazione Whistleblowing comprende:

- tutti i dipendenti della società;
- lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, lavoratori o collaboratori di fornitori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), lavoratori in prova;
- soci/azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
- candidati;
- lavoratori in prova;
- ex lavoratori.

5 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Però le principali norme la cui violazione può essere oggetto di segnalazione sono:

- norme disciplinanti l'attività finanziaria;
- norme in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01;
- norme, leggi e regolamenti, Codici di Comportamento o altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- conflitti di interesse;
- violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità;
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori;
- utilizzo improprio di beni aziendali;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di clientela o del patrimonio aziendale in generale;
- comportamenti non coerenti con i doveri etici e deontologici in capo al personale dipendente;
- violazioni delle normative disciplinanti l'attività di consulenza finanziaria;
- violazioni del Codice di Comportamento aziendale.

Non riguarda, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle normali procedure aziendali.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy previsti dalla normativa italiana.

6 COSA DEVE CONTENERE UNA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

1. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
2. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
3. se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
4. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
5. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
6. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7 RESPONSABILITÀ E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una Segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante.

È bene comunque precisare che è responsabilità del Segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato dalla normativa. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di Whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La Società non tollera minacce o ritorsioni di qualunque genere nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione. Resta intesto che saranno considerate, sin da ora, nulle tutte le iniziative disciplinari eventualmente intraprese con finalità ritorsive.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del GDPR. I dati che manifestamente non risultano utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

9 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Ricevente è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

10 MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Per procedere materialmente con l'invio della segnalazione ed accedere quindi al Portale dedicato, cliccare sul seguente indirizzo: https://whistlesblow.it/c/soldiexpert-scf-srl/1 e poi sul tasto "Invia una nuova segnalazione" se si sta inviando una segnalazione per la prima volta.

L'accesso alla piattaforma non richiede alcuna identificazione e permette al soggetto segnalante di ricevere, dopo aver effettuato la segnalazione, un codice personale univoco relativo alla segnalazione stessa ("Numero della tua segnalazione") che dovrà essere utilizzato per ricevere aggiornamenti sulla segnalazione, nonché aggiungere nuove informazioni, in un momento successivo.

Nell'effettuare la segnalazione, il segnalante può decidere se rivelare o meno la propria identità. Qualora decidesse di non rivelarla, il Portale garantisce l'assoluto anonimato.

11 SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA

Oltre alle sanzioni espressamente previste dal d.lgs. 24/2023, qualsivoglia ulteriore violazione della presente procedura verrà perseguita nel rispetto del CCNL di riferimento applicato ai soggetti responsabili delle violazioni stesse. Si ricorda che costituisce illecito disciplinare, sanzionabile con i provvedimenti previsti dal Sistema Disciplinare aziendale adottato dalla Società, al quale si rinvia, in particolare: a) la violazione delle misure di tutela del segnalante nonché l'adozione di atti ritorsivi o discriminatori; b) l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate. Nel caso di violazioni da parte dei soggetti destinatari dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, la Società potrà decidere di infliggere provvedimenti sanzionatori,

12 RELAZIONE ANNUALE

Il Responsabile interno dei sistemi di Segnalazione delle violazioni annualmente redige una relazione sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene sottoposta agli amministratori della società.

13 DIFFUSIONE

La presente procedura è depositata nella Cartella condivisa su cloud relativa alle procedure aziendali accessibile al personale di SoldiExpert SCF e in ogni caso viene fatta visionare e firmare per presa visione ai collaboratori di SoldiExpert SCF. È fatto obbligo ai soggetti destinatari di prenderne immediata visione. Il processo di

segnalazione viene comunque riportato in un'area dedicata sul sito internet di SoldiExpert SCF nella sezione dedicata https://soldiexpert.com/informativa-mifid/

Il presente documento rappresenta la procedura aggiornata alla data del 14/2/2024